

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00043 DEL 12 LUGLIO 2023

PROPOSTA N. 1098 DEL 12 LUGLIO 2023

OGGETTO: Modifiche al titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 13.37, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Daniele	LEODORI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTA la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 37;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento e, in particolare il Titolo II;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

RITENUTO necessario, al fine di garantire una migliore redistribuzione delle risorse per lo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo al personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, adeguare, in materia di dotazione del personale delle strutture di diretta collaborazione, il Regolamento di organizzazione, segnatamente al capo II e al capo III del Titolo II;

RITENUTO pertanto, di apportare le modifiche al Regolamento di organizzazione di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire, al fine di assicurare la continuità dell'attività delle strutture di diretta collaborazione di cui al Titolo II, che sono fatte salve le assegnazioni di personale in essere all'entrata in vigore delle modifiche apportate al Regolamento con la presente deliberazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare al Regolamento di organizzazione le modifiche di cui all'Allegato A della presente deliberazione;
2. di stabilire, al fine di assicurare la continuità dell'attività delle strutture di diretta collaborazione di cui al Titolo II, che sono fatte salve le assegnazioni di personale in essere all'entrata in vigore delle modifiche apportate al Regolamento con la presente deliberazione;

3. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1. entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL);
4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni successivo e consequenziale adempimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

Copia

Allegato A

1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 4:

- 1) alla lettera a) del comma 6, dopo le parole: "quattro;" sono aggiunte le seguenti: "se appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità;"
- 2) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La dotazione di personale di cui al comma 3 è comprensiva del responsabile che rientra nei limiti di cui al comma 6.";

b) All'articolo 7:

- 1) alla lettera a) del comma 5, dopo le parole "sette;" sono aggiunte le seguenti: "se appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità;"
- 2) alla lettera a) del comma 6, dopo le parole "cinque;" sono aggiunte le seguenti: "se appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità;"
- 3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 5 è comprensiva del responsabile che non rientra nei limiti previsti dal medesimo comma per le aree, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso, e dei tre addetti alla comunicazione, di cui uno appartenente all'area degli Istruttori, che rientrano nei limiti previsti dal medesimo comma per le aree. La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 6 è comprensiva del responsabile che non rientra nei limiti previsti dal medesimo comma per le aree, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso.";

c) All'articolo 8:

- 1) al comma 3:
 - a) alla lettera a), le parole: "e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando" sono sostituite dalle seguenti: "; se appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità";
 - b) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
"a bis) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando;"
- 2) al comma 4:
 - a) alla lettera a), le parole: "e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando" sono sostituite dalle seguenti: "; se appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità";

b) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

“a bis) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando;”;

3) al comma 5, le parole: “dal medesimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “dai medesimi commi, ad eccezione dei limiti di cui alla lettera a) degli stessi”;

d) All’articolo 9:

1) al comma 3:

a) dopo le parole: “Qualificazione.” sono inserite le seguenti: “I Presidenti delle commissioni permanenti possono avvalersi di complessive due ulteriori unità di personale regionale su designazione, nel limite di una unità, da parte di ciascun vicepresidente.”

b) alla lettera a), dopo le parole “unità;” sono aggiunte le seguenti: “se appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità;”;

2) il comma 3.bis è sostituito dal seguente:

“3 bis. Alle strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2023, n. 6, è assegnata per ciascuna commissione speciale una dotazione di personale di tre unità. Il personale di cui al presente comma è scelto tra:

a) dipendenti regionali; se appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale nella misura massima di una unità;

b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando nel limite di una unità;

c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite di una unità divisibile in due contratti a tempo parziale.

Fermo restando la dotazione massima di tre unità, la figura del dipendente di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando può essere sostituita con quella di un dipendente regionale avente funzioni di responsabile di segreteria, nel rispetto del limite di cui alla lettera a).”;

e) All’articolo 9 bis:

1) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: “Giunta;” sono aggiunte le seguenti: “se appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità;”;

2) al comma 2 bis, dopo le parole: “ordinamenti.” sono aggiunte le seguenti: “Al personale di cui al presente comma si applicano i limiti di cui alla lettera a) del comma 2.”;

f) Al comma 3 dell’articolo 10:

1) all’alinea del comma 3, le parole da: “delle quali” a: “regionale” sono sostituite dalle seguenti: “di cui massimo due unità appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) dipendenti regionali nella misura non inferiore ad una unità; se appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità;”;

g) Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 11, dopo le parole: “regionali;” sono aggiunte le seguenti: “se appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione di ruolo del Consiglio regionale, nella misura massima di una unità;”.

Copia